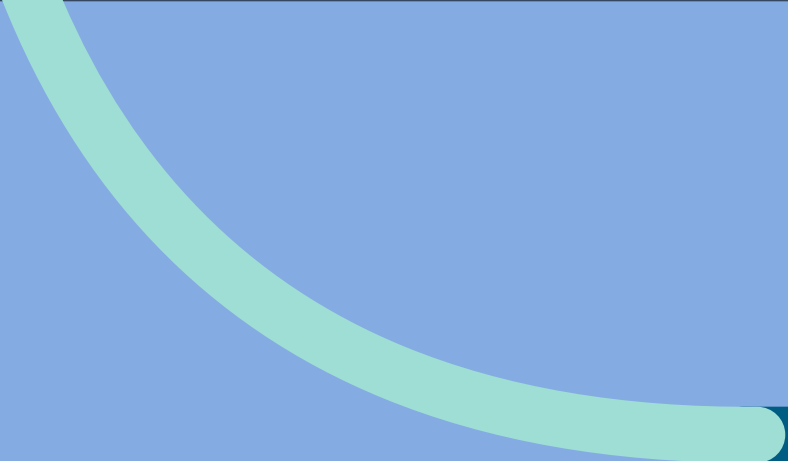




Bird & Bird

Finanza alle imprese

La c.d. Garanzia Growth

14 maggio 2025

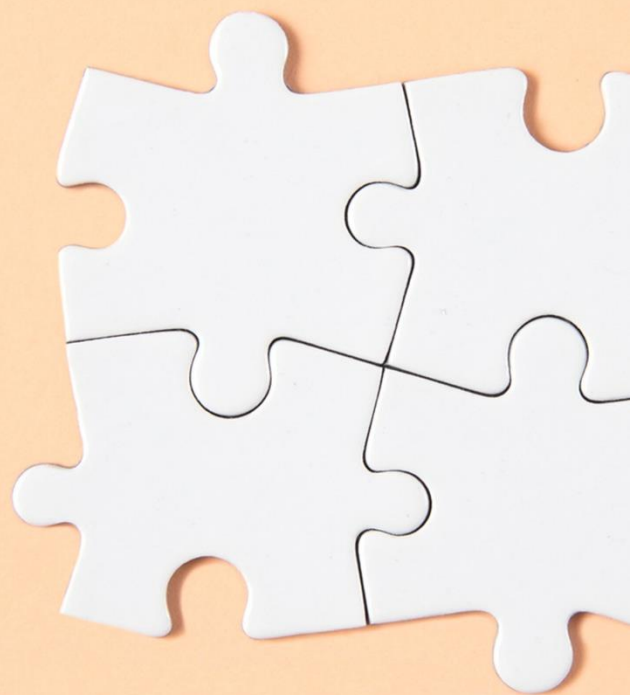
Finanza alle imprese

La c.d. Garanzia Growth

SACE S.p.A. ("**SACE**") ha recentemente introdotto un nuovo strumento di garanzia, che va a sostituire altri strumenti di garanzia di SACE e, in particolare, le "Garanzia Futuro" e "Garanzia Green" oltre che, parzialmente, la "Garanzia Archimede", al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese (la c.d. "**Garanzia Growth**").

Bird & Bird ha fin da subito istituito una *task force* composta da professionisti operanti nei settori bancario e finanziario, *regulatory*, *corporate* e *tax* al fine di assistere i clienti nelle operazioni di credito che possono beneficiare della Garanzia Growth.

I nostri avvocati, in virtù della profonda conoscenza e del costante aggiornamento in merito all'attuale quadro normativo, anche grazie a canali preferenziali con le istituzioni, sono in grado di assistere al meglio banche, intermediari finanziari e imprese in tale contesto di importanti novità.



La Garanzia Growth

La disciplina, i termini e le condizioni generali relative alla Garanzia Growth, le cui previsioni più rilevanti sono di seguito sintetizzate, sono contenuti nel nuovo modello 5.0 delle condizioni generali della precedente “Garanzia Futuro”, (le “**Condizioni Generali**”), documento pubblicato in data 1 aprile 2025 da SACE sul proprio sito web.¹

Pur, come detto, ereditando alcuni elementi dalle precedenti iniziative di SACE, la Garanzia Growth si propone come un meccanismo più efficace, snello e orientato alla semplificazione.



Soggetti destinatari

La Garanzia Growth può essere emessa in favore dei seguenti **soggetti**:

- banche nazionali;
- banche estere; ovvero
- altri operatori finanziari italiani o esteri,

purché rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività (ciascuno, un “**Soggetto Finanziatore**”). Tuttavia, sono esclusi le società di gestione del risparmio, i fondi di *private debt* e i fondi di investimento alternativi (**FIA**), anche se precedentemente convenzionati con SACE tramite la “Garanzia Futuro”.

I **beneficiari finali** della Garanzia Growth sono tutte le **imprese, ivi comprese quelle qualificabili come piccole e medie imprese**, appartenenti a qualsiasi settore merceologico, in possesso dei seguenti **requisiti** (ciascuna, una “**Impresa Beneficiaria**”):

- costituzione nella forma di **società di capitali** (anche in forma cooperativa);
- sede legale, ovvero (sede secondaria nel caso di imprese con sede legale all'estero) stabile organizzazione, in **Italia**;
- alla data della richiesta del finanziamento, **non identificate come “aziende in difficoltà”** ai sensi della comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante «*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*»;
- alla data della richiesta della Garanzia Growth e sulla base delle verifiche condotte dal Soggetto Finanziatore:
 - **non essere**, ovvero **non essere state** negli ultimi 5 anni, **sottoposte a procedure concorsuali**;
 - **non essere sottoposta a procedure esecutive** avviate dal Soggetto Finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell'Impresa Beneficiaria;
 - **non avere Segnalazioni Negative**²; e
 - **non essere inadempienti** a qualsiasi obbligo di rimborso **nei confronti del Soggetto Finanziatore**.
- alla data della richiesta di Garanzia Growth, avere un **rating** compreso all'interno delle soglie indicate nell'articolo 3.1.2 dell'Allegato 2 (*Termini e Condizioni Particolari*) di cui alle Condizioni Generali³.

¹ SACE - Comunicato Stampa SACE: [al via la Garanzia Growth per la crescita delle imprese](#).

² Definite, ai sensi delle Condizioni Generali, come: “a) qualsiasi segnalazione da parte del Soggetto Finanziatore o di altri enti creditizi alla Centrale Rischi di Banca d'Italia in una delle seguenti Categorie di Censimento o Variabili di Classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991): (i) “sofferenze”; (ii) “crediti passati a perdita”; (iii) “inadempimenti persistenti” e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento e (b) la segnalazione da parte del Soggetto Finanziatore alla Centrale Rischi di Banca d'Italia nella Variabile di Classificazione “inadempienze probabili”.

³ Le soglie (o “griglie”) di *pricing* determinano la remunerazione dovuta a SACE per le Garanzie Growth, specificando le soglie di *rating* necessarie alle Imprese Beneficiarie per ottenere finanziamenti e lo *spread* SACE associato a ciascun livello di *rating* e alla vita media



Operazioni ammesse alla Garanzia Growth

Possono beneficiare della Garanzia Growth i **finanziamenti**, aventi, tra le altre, le seguenti caratteristiche:

- importo erogato compreso tra un minimo di euro 50.000,00 e un massimo di euro 50.000.000,00 in linea capitale. L'ammontare massimo del finanziamento, che potrà essere erogato anche da istituti agenti in *pool* (a differenza di quanto precedentemente previsto per la "Garanzia Futuro") nonché la relativa durata, devono essere concordati tra le parti e definiti congiuntamente da SACE e ciascun Soggetto Finanziatore convenzionato (le "**Condizioni Particolari**");
- durata compresa tra un minimo di 1 ed un massimo di 20 anni;
- erogazione unica o in più tranches (anche a SAL).

Restano **escluse dall'operatività della Garanzia Growth** operazioni di *leasing*, *factoring anticipo fatture* (la modalità "*Confirming*" per il pagamento di fatture a scadenza è invece ammessa), emissioni di titoli di debito e finanziamenti *revolving*. Inoltre, le operazioni di finanziamento **non** potranno essere impiegate nell'ambito del *project finance*.

Sono invece consentite operazioni *corporate asset based*, a condizione che le garanzie reali costituite in tali contesti siano coerenti con le previsioni delle Condizioni Generali.

Si segnala infine che il contratto di finanziamento dovrà avere i **contenuti minimi indicati all'Allegato 4 (Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento)**⁴ di cui alle Condizioni Generali e rispettare i termini e condizioni indicati nelle Condizioni Particolari.



Richiesta di Finanziamento e Struttura Modulare della Garanzia Growth

La Garanzia Growth garantisce un processo assolutamente digitalizzato, permettendo tempi di rilascio brevi e semplificati. Le Imprese Beneficiarie devono presentare al Soggetto Finanziatore una richiesta di finanziamento (la "**Richiesta**") corredata da un'autocertificazione nella quale viene identificato l'obiettivo del finanziamento⁵.

In particolare, la Richiesta deve essere accompagnata da uno dei quattro moduli disponibili, da determinarsi in base alla tipologia di intervento richiesto:

- Mercato Domestico PMI:** per PMI che operano in Italia.
- Mercati Globali:** per operazioni rivolte all'estero (PMI e grandi imprese).
- Mercato Domestico MID&LAC:** per imprese non PMI attive in Italia.
- Green PMI:** per PMI impegnate in investimenti con finalità ambientali, ove il finanziamento sarà finalizzato al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali (progetti *green*).

ponderata del finanziamento (WAL). La struttura include griglie per finanziamenti sia '*secured*' che '*unsecured*', con il WAL calcolato secondo una formula specifica che considera il periodo di preammortamento e l'ammortamento del capitale erogato, applicando arrotondamenti per difetto nella determinazione del *pricing*.

⁴ L'Allegato 4 definisce i requisiti essenziali di ciascun contratto di finanziamento garantito da SACE tramite la Garanzia Growth, prevedendo, tra le altre cose: (a) l'inclusione di definizioni specifiche in linea con le *policies* di SACE; (b) vincolo all'utilizzo esclusivo del finanziamento per l'operazione indicata nell'autocertificazione; (c) dichiarazioni dell'Impresa Beneficiaria su sede legale in Italia, rispetto della normativa anticorruzione e delle garanzie minime di salvaguardia; (d) obblighi specifici tra cui il pagamento della remunerazione SACE running e la conservazione della documentazione; (e) rimedi contrattuali in caso di inadempimento; (f) previsioni sulla surroga e cessione dei diritti a SACE; (g) norme sulla riservatezza; (h) eventuale costituzione di garanzie reali; (i) disposizioni finali sul rapporto tra SACE e lo Stato italiano.

⁵ Quanto definito dal modello sub Allegato 3 alle Condizioni Generali.

Un aspetto condiviso da tutti i moduli riguarda la **definizione delle spese ammissibili**, suddivise in:

- (i) spese da sostenere: costi futuri legati al progetto finanziato; e
- (ii) spese sostenute:
 - ammesse se effettuate entro 18 mesi dalla Richiesta (“**Reachback semplice**”), oppure entro 60 mesi (“**Reachback avanzato**”), ma solo se si prevede di effettuare nuove spese pari ad almeno il 10% del valore rimborsato, entro 3 (tre) anni;
 - le spese per esigenze di **capitale circolante**⁶ già effettuate entro 60 mesi possono essere ammesse, purchè accompagnate da impegni futuri analoghi, ammontando almeno al 10% e sostenute entro i successivi 3 (tre) anni.

 Per il modulo **Green PMI** (e per alcune casistiche del modulo **MID&LAC**), sono rimborsabili spese sostenute per immobilizzazioni **green** **entro 60 mesi**, se collegate a ulteriori spese future.

Caratteristiche, costi e copertura della Garanzia Growth

La Garanzia Growth è una garanzia **autonoma, a prima richiesta, esplicita ed irrevocabile**, concessa in favore dell’Impresa Beneficiaria per una **percentuale massima** del **70%**.

Il **corrispettivo**⁷ dovuto a SACE per l’emissione della Garanzia Growth sarà calcolato tenuto conto, tra l’altro, del **rating creditizio** attribuito all’Impresa Beneficiaria e dovrà essere **corrisposto** unicamente in **più soluzioni (Remunerazione SACE Running)**, dal Soggetto Finanziatore entro ogni data di pagamento in relazione a ciascun periodo di riferimento (ivi inclusi eventuali e connessi interessi di mora).



Il procedimento per l’ottenimento e l’escussione della Garanzia Growth

1. Ottenimento

Come già evidenziato sopra, l’accesso alla Garanzia Growth richiede la presentazione di una richiesta di finanziamento da parte dell’**Impresa Beneficiaria** al **Soggetto Finanziatore**, corredata da un’autocertificazione relativa alla finalità del finanziamento e articolata attraverso quattro moduli distinti.

Il **Soggetto Finanziatore** una volta compiuta **autonomamente** la propria **istruttoria creditizia** e **approvata l’operazione** di finanziamento, dovrà trasmettere a SACE tutta la documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali.

Una volta ricevuta la documentazione di cui sopra, **SACE** effettuerà la **propria istruttoria interna**, in conformità al proprio statuto, alla disciplina vigente e sulla base di valutazioni indipendenti, ad esito della quale deciderà, a proprio insindacabile giudizio, se rilasciare o meno la Garanzia Growth.

In caso di esito positivo:

- **SACE emetterà la Garanzia Growth** mediante il portale online **ExportPlus**, utilizzando il modello di cui al relativo allegato⁸ delle Condizioni Generali e **comunicando** al Soggetto Finanziatore il **Codice Unico Identificativo (CUI)** relativo alla Garanzia Growth;
- a seguire, il **Soggetto Finanziatore erogherà**⁹ **il finanziamento entro 60 giorni** dal ricevimento del CUI, **per intero** ovvero **effettuando la prima erogazione** in caso di siano previste erogazioni multiple.

⁶ Ivi inclusa la voce “altre spese”, applicabile nei moduli Mercato Domestico PMI, Mercati Globali e Mercato Domestico MID&LAC, la quale non distingue tra Reachback semplice e Reachback avanzato.

⁷ di cui all’art.5 delle Condizioni Generali.

⁸ Allegato 6.

⁹ Ciascuna data di erogazione deve essere tempestivamente comunicata a SACE entro 5 giorni da tale data.

2. *Escussione e surroga*

La Garanzia Growth è escutibile¹⁰ dal Soggetto Finanziatore con apposita domanda, corredata dai relativi allegati, a fronte della quale SACE verserà l'importo richiesto, con espressa rinuncia all'obbligo di preventiva escussione dell'Impresa Beneficiaria, entro la successiva tra le due seguenti date:

- 30 giorni dalla richiesta di escussione;
- 90 giorni dal mancato pagamento delle somme dovute.

Si noti che **in nessun caso SACE sarà tenuta ad effettuare alcun pagamento in via anticipata, totale o parziale**, rispetto alle date di rimborso originariamente previste dal contratto di finanziamento, **salvo che per esclusiva ed insindacabile scelta di SACE stessa**.

Inoltre, è previsto che **SACE e lo Stato italiano siano automaticamente surrogati in tutti i diritti del Soggetto Finanziatore ai sensi del contratto di finanziamento e di eventuali garanzie reali e/o personali**. Si segnala che tale surroga deve essere espressamente prevista nel contratto di finanziamento.¹¹

La c.d. Garanzia “Growth Light”

Si segnala, da ultimo, l'introduzione di un ulteriore strumento di garanzia concesso da SACE, in linea con la misura già intrapresa per la “Garanzia Futuro”, la c.d. Garanzia Growth Light.

Le condizioni generali applicabili rispecchiano sostanzialmente quelle regolanti la Garanzia Growth, fatte salve le seguenti differenze:

- 1 tra i criteri di *eligibility* delle imprese beneficiarie non figura il *rating* creditizio di quest'ultime al fine della concessione della garanzia; e
- 2 le commissioni dovute a SACE non vengono determinate anche in base a suddetto rating creditizio, come avviene per la Garanzia Growth, bensì sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE.

¹⁰ Art. 6 Condizioni Generali.

¹¹ Art. 7 Condizioni Generali.

Contatti



Pierpaolo Mastromarini

Partner

+390669667000

pierpaolo.mastromarini@twobirds.com



Michele Arruzzolo

Counsel

+390669667000

michele.arruzzolo@twobirds.com



Francesco Bianco

Associate

+390230356000

francesco.bianco@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London • Lyon
• Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai • Shenzhen • Singapore
• Stockholm • Sydney • Tokyo • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.